

Casi particolari in cui l'autorizzazione al lavoro è fuori quota

Nei seguenti casi particolari il rilascio dell'autorizzazione al lavoro non è limitato dalle quote annuali (art. 27 Testo Unico; art. 40 Regolamento di attuazione del Testo Unico):

- **dirigenti o personale altamente specializzato** di società con sede o filiali in Italia, di uffici di rappresentanza di società con sede in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio; dirigenti di sedi in Italia di società italiane o di altro stato dell'UE. L'autorizzazione è rilasciata solo per il personale assunto almeno 12 mesi prima del trasferimento temporaneo in Italia;
- **lettori universitari, professori universitari e ricercatori** destinati a svolgere attività accademiche o di ricerca retribuite presso un'università;
- **traduttori ed interpreti**;
- **collaboratori familiari, dipendenti all'estero**, a tempo pieno, da almeno un anno, di cittadini italiani o dell'Unione Europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia;
- **persone autorizzate a soggiornare per formazione professionale**, che svolgano periodi temporanei di addestramento presso aziende italiane; i dipendenti di organizzazioni o imprese operanti in Italia, **ammessi temporaneamente**, a domanda del datore di lavoro, per adempiere compiti specifici per un periodo limitato;
- **lavoratori dipendenti retribuiti da aziende con sede all'estero**, temporaneamente trasferiti in Italia;
- persone destinate a svolgere ricerche o lavoro occasionale nel quadro di **programmi di scambi o di mobilità di giovani, o collocate "alla pari"**;
- **infermieri professionali**

Non rientrano nelle quote di ingresso, ma necessitano di specifiche autorizzazioni, diverse dall'autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro:

- **i lavoratori marittimi**;
- **i lavoratori dello spettacolo** (dipendenti di circhi; personale artistico e tecnico richiesto per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto, da locali di intrattenimento, enti musicali, teatrali, cinematografici, radio o televisioni): l'autorizzazione al lavoro è rilasciata direttamente dal Ministero del Lavoro (non più dagli Uffici Speciali del collocamento dei lavoratori dello spettacolo);
- **gli sportivi stranieri**, per i quali l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione di assenso del CONI (legge 23.03.1981 n° 91). Con le modifiche al Testo Unico apportate dalla legge n. 189/2002, si prevede l'introduzione di un limite massimo per ogni anno;

Non occorre nessuna autorizzazione per

- **i giornalisti corrispondenti** accreditati in Italia, dipendenti da organi di stampa, radio o televisioni straniere.

I lavoratori svizzeri, hanno libero accesso al mercato del lavoro dei 15 vecchi paesi UE (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Spagna)

Per i lavoratori di San Marino, i giapponesi assunti come executives, i lavoratori frontalieri vigono altre disposizioni.